

Norme & Tributi

Dal turismo alla Pa, riforma per 200 procedure critiche

Burocrazia

Il consiglio dei ministri approva la delega Zangrillo sulle semplificazioni

Verso la Ricetta elettronica permanente, licenza unica per alberghi e ristorazione

Mentre si attende il via libera ufficiale di Bruxelles alla terza rata da 19 miliardi del Pnrr, e si discute dell'affanno sulla quarta rata da 16 miliardi collegata agli obiettivi di giugno, già si profila la sfida delle prossime tappe nella ormai abituale corsa contro il tempo.

L'obiettivo di provare a vincerla è il cuore della nuova legge delega sulla semplificazione approvata ieri dal consiglio dei ministri. La delega offre poco più di un anno di tempo al governo per attuare una semplificazione a tutto campo delle procedure amministrative, e ha quindi prima di tutto bisogno di un'approvazione parlamentare rapida per arrivare a completare il quadro dei decreti attuativi entro il 31 agosto 2024. Il pas-

saggio, spiega il comunicato diffuso ieri da Palazzo Chigi al termine della riunione di governo, è indispensabile per rispettare le scadenze della Missione M1C1-60 del Piano, che chiede entro fine 2024 di semplificare e digitalizzare 200 «colli di bottiglia», cioè procedure amministrative considerate «critiche» che interessano direttamente cittadini e imprese.

Proprio per questa ragione l'incarico dato al governo dal disegno di legge realizzato sotto la regia del ministro per la Pa Paolo Zangrillo è ampio, e interessa trasversalmente quasi tutti i settori in cui è attiva la Pubblica amministrazione italiana.

Il pacchetto più ricco, anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, riguarda la sanità, e si occupa fra le altre cose di rendere permanente la digitalizzazione delle ricette mediche per tutti i farmaci, siano essi prescritti o meno dal Servizio sanitario nazionale, e di prevedere la validità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici o con patologie invalidanti, per consentire la consegna frazionata dei farmaci secondo il calendario delle cure senza però obbligare alla replica periodica della ricetta. Il governo dovrà poi rendere più semplice la disponibilità di medicinali di rilevanza clinica anche se

ancora privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio e la pubblicità legale dei farmaci.

Sul terreno della classica burocrazia amministrativa la Funzione pubblica punta invece a snellire 50 procedure per i cittadini nell'ambito dei certificati di stato civile online, delle notifiche digitali, dell'identità digitale e della certificazione delle liste di leva.

Un capitolo importante è relativo al turismo. Qui la riforma permetterà di comprendere nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva anche le licenze per la somministrazione di cibo e bevande, per le attività legate al benessere della persona e per il turismo congressuale, con validità anche per le persone non alloggiate nella struttura. Si vuole poi unificare le attuali comunicazioni informati-ve sui dati statistici rilevanti per l'andamento del settore e accorciare le procedure di accertamento della persistenza delle condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività termale. Molte altre novità promesse per i disabili, a partire da una maggiore rapidità e certezza dei tempi per l'accesso ai servizi di sostegno e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rinuncia all'eredità non comporta la perdita di donazioni e legati

Cassazione

Il discendente se la consegue deve però imputare i beni alla quota di legittima

Angelo Busani

Nel caso di rinuncia all'eredità da parte di un legittimario e conseguente trasmissione della chiamata ereditaria ai discendenti del rinunciante (la cosiddetta "rappresentazione"), costui può trattenere le donazioni e i legati a suo favore, ma il suo discendente che consegue l'eredità deve imputare tali donazioni e legati alla quota di legittima nella quale egli subentra per rappresentazione.

È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 12813 di ieri, priva di precedenti in sede di legittimità.

Il problema affrontato nella sen-

tenza è quello di interpretare correttamente la combinazione tra:

- la normativa sulla rappresentazione e cioè il subentro del discendente all'ascendente (figlio o fratello del de cuius) che non possa, perché premorto, o che non voglia, perché rinunciante, accettare l'eredità;
- la norma (articolo 552 del Codice civile) secondo cui il legittimario che rinuncia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può, sulla disponibile, trattenere le donazioni e i legati a suo favore; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a questo ultimo.

Quest'ultima norma è finalizzata a limitare la posizione del legittimario che, avendo già ricevuto delle donazioni in vita non dispensate da

imputazione (e quindi in conto di legittima), preferisce rinunciare all'eredità, determinando un aggravio della posizione degli altri legittimari. In questo caso il legislatore prevede che le pretese degli altri legittimari debbano essere indirizzate proprio nei confronti delle disposizioni che il rinunciante intendeva ritenere con la propria scelta.

La questione si complica quando, per effetto della rinuncia, opera il meccanismo della rappresentazione con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante. La Cassazione ritiene che, senza prevedere un subentro dei rappresentanti in luogo del rappresentato, la norma contempli in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione che, in assenza di rappresentazione, gravano in ogni caso sulla disponibile. Qualora invece si verifici il subentro dei discendenti del rinunciante, le stesse donazioni e legati vanno invece fatti gravare sull'indisponibile e quindi sulla quota di legittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miele (Corte dei conti): «Dal Codice chance per ridurre la paura della firma»

Appalti

Il Dlgs 36/2023 migliora la qualità della legislazione peggiorata in epoca Covid

Giuseppe Latour

Il nuovo Codice appalti «va nella direzione giusta e ci offre una grande opportunità», perché punta a migliorare la qualità della nostra regolazione. Il presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele ieri mattina a Modena, nel corso di un convegno organizzato da Upi (Unione province d'Italia) Emilia-Romagna, in collaborazione proprio con la provincia di Modena, ha fotografato così la situazione del mercato dei contratti pubblici, dopo l'arrivo del Dlgs n. 36/2023.

Per Miele uno dei problemi centrali da fronteggiare per favorire il lavoro delle Pa è «la paura della firma». Un fenomeno che dipende anche «da una qualità della legislazione che è pessima. Nel periodo del Covid su questo ci siamo superati: siamo riusciti a modificare, in sede di conversione di un decreto legge, norme che erano a tutti gli effetti già in vigore». Il rimedio a queste incertezze può arrivare proprio dal Codice, ma anche dalla Corte dei conti, che «può essere chiamata ad un ruolo più forte in sede consultiva e di controllo preventivo».

Nel corso dell'incontro è emerso ottimismo sulle semplificazioni che il Codice è in grado di portare: dalla digitalizzazione ai tempi delle procedure, passando per l'abbandono del modello delle linee guida, come ha ricordato il presidente del Tar Emilia-Romagna, Andrea Migliozzi. Anche se, come ha detto il presidente di Upi Emilia-Romagna, Andrea Massari,

«spendere bene i soldi del Pnrr dipende da questo Codice, quindi è necessario chiarire subito gli aspetti dubbi». Per il presidente di Ance Emilia-Romagna, Maurizio Croci, tra le altre cose, «va garantito l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese». Per Marcovalerio Pozzato, presidente della Corte dei conti, sezione controllo dell'Emilia-Romagna «gli uffici comunali oggi sono intasati da 80 mila mini appalti: vanno messe in comune le risorse dei piccoli enti che fronteggiano questa massa di gare».

Risposte arrivano su uno dei passaggi più criticati: l'ampliamento del perimetro degli affidamenti diretti. «Questa procedura - conclude Stefano Glinianski, consigliere della Corte dei conti sezione Autonomie - non significa arbitrio, ma è temperata dalla motivazione degli atti e dai criteri, come quello di accesso al mercato, che bisogna considerare negli affidamenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Repêchage esteso a posizioni libere in futuro

Licenziamenti

Per i giudici è ininfluente che si preveda la successiva soppressione

Angelo Zambelli

Nuovo allargamento dell'obbligo di repêchage: la Corte di cassazione (sentenza 12132/2023) ha stabilito che il datore di lavoro, nel valutare la ricollocabilità del dipendente prima di prendere in esame anche quelle posizioni che, pur ancora ricoperte, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo all'uscita in cui viene intimato il licenziamento.

Secondo i giudici, con un'interpretazione estensiva degli obblighi di correttezza e buona fede che devono informare il rapporto di lavoro anche nella fase del recesso, la situazione aziendale valutata al momento del licenziamento non costituisce più il perimetro certo entro cui valutare la ricollocabilità del lavoratore. L'obbligo di repêchage deve, infatti, riguardare anche posizioni lavorative "prossimamente" disponibili.

Tale principio viene affermato in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore, ritenuto illegittimo, appunto, per violazione dell'obbligo di repêchage, nell'ambito di una complessa vicenda processuale (c'era già stato un rinvio alla Corte d'appello). Nel caso specifico, le posizioni lavorative «disponibili in un arco temporale del tutto prossimo» erano quelle di due colleghi, con mansioni fungibili rispetto a quelle svolte dal licenziato che, al momento del licenziamento, avevano già rassegnato le dimissioni e si trovavano in preavviso.

Senonché emerge dalla sentenza che le dimissioni non erano state spontanee, bensì incerte nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, dovendosi ipotizzare come posizioni in esubero. Queste ultime non potevano, peraltro, nemmeno dirsi «disponibili», come dimostrato dall'assenza di nuove assunzioni successive, con la conseguenza che il lavoratore aveva perso i primi due gradi di giudizio.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto le difese dell'azienda inammissibili, in quanto introduttive di circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle inizialmente allegare nel corso del lungo giudizio dalla società (inizialmente si era difesa affermando che, al momento del licenziamento, le posizioni lavorative erano ancora coperte).

Il che, francamente, lascia perplessi. Anche volendo imporre al datore di lavoro di valutare la ricollocabilità del dipendente in relazione a posizioni disponibili a breve (e di cui sia a conoscenza al momento del licenziamento), la Cassazione avrebbe dovuto quantomeno dare rilievo al carattere di effettiva disponibilità delle posizioni in questione, anche alla luce di riorganizzazioni aziendali in atto.

In assenza di limiti chiari e predeterminati, l'estensione dell'obbligo di repêchage a posizioni lavorative disponibili in un futuro «prossimo» rischia di introdurre nell'ordinamento un criterio applicativo tutt'altro che prevedibile, con buona pace del canone della certezza del diritto e aumento inevitabile del contenzioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acquisto persona giuridica con modifiche statutarie da modifiche statutarie

Terzo settore

Studio del Notariato sulle trasformazioni degli enti senza scopo di lucro

Enrico Maria Sironi

L'introduzione nel Codice civile, con la riforma del Terzo Settore, dell'articolo 42-bis, che disciplina le operazioni di trasformazione, fusione e scissione degli enti senza scopo di lucro, ha colmato un vuoto normativo. Infatti, nel 2004 la riforma del diritto societario aveva disciplinato le trasformazioni "eterogenee" di società in associazioni o fondazioni e viceversa, ma non le trasformazioni che coinvolgessero solo enti senza scopo di lucro.

Nel silenzio della legge, già prima del 2017 si riteneva ammissibile la trasformazione tra associazioni e fondazioni, ma si discuteva se avesse natura di trasformazione anche il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta (con acquisto della personalità giuridica) e viceversa. Anche la nuova norma, secondo la quale «le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni ... possono operare reciproche trasformazioni» ha - in realtà - lasciato spazio a qualche dubbio sulla natura di dette operazioni.

Con il recente studio n. 9-2023/CTS anche il Consiglio Nazionale del Notariato mette la parola fine al dibattito, sposando la tesi (sorretta da più solidi argomenti), già sostenuta dal ministero del Lavoro con la circolare n. 20 del 2018 (secondo la quale l'articolo 42-bis «investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa») e dai notai milanesi (con la massima del terzo settore n.5). Particolarmente convincenti, in tal senso, sono il richiamo alla legge delega (che parla di «trasformazione diretta tra associazioni e fondazioni», senza distinguere le prime in base alla personalità giuridica) ed all'articolo 2, comma 5, del Cts, che prevede - in alternativa alla ricostituzione del patrimonio minimo degli Ets con personalità giuridica od al loro scioglimento - «la prosecuzione dell'attività in forma di

plianze del Fisco.

Di **Lorenzo Lodoli**

La versione integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilsole24ore.com/schede

associazione non riconosciuta».

La personalità giuridica, quindi, non determina differenza tipologica tra le associazioni, limitandosi a determinare l'autonomia patrimoniale «perfetta» dell'ente, liberando da responsabilità patrimoniale i soggetti che hanno agito in suo nome.

Di conseguenza, la deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta che intende acquisire la personalità giuridica (quand'anche non contenga modifiche statutarie) dovrà essere adottata con le maggioranze richieste per dette modifiche e, per gli Ets, la verifica di sussistenza del patrimonio minimo si baserà su una relazione giurata (o sulla situazione patrimoniale dell'ente), senza che sia necessario l'elenco dei creditori prescritto per le operazioni di trasformazione dall'articolo 42-bis (questa essendo, tra l'altro, l'unica differenza sul piano della disciplina, rispetto alla diversa tesi della natura trasformativa).

Coerentemente, il Notariato afferma che la stessa conclusione vale per gli enti privi della qualifica di Ets, fermo restando che in tal caso la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti non compete al notaio, ma alla Prefettura o alla Regione competente.

Lo studio in parola esamina, caso per caso, le diverse ipotesi di acquisto della personalità giuridica da parte di un'associazione non riconosciuta (con o senza qualifica di Ets) o di rinuncia alla personalità giuridica da parte di un'associazione riconosciuta (Ets o meno), osservando come in quest'ultimo caso manchi una previsione normativa che appronti una tutela rafforzata dei creditori, quale il diritto di opposizione loro riservato rispetto alle (diverse) decisioni di trasformazione.

Infine, lo studio del Notariato chiarisce che nel caso in cui un'associazione iscritta nel Registro delle persone giuridiche intenda ottenere la qualifica di Ets rinunciando alla personalità giuridica, la relativa delibera assembleare sarà soggetta all'approvazione prefettizia o regionale (per la perdita della personalità giuridica), ottenuta la quale potrà chiedere l'iscrizione al Registro, assoggettandosi al controllo del relativo ufficio, mentre solo qualora l'ente intenda acquisire la qualifica di Ets mantenendo la personalità giuridica il passaggio sarà semplificato, essendo ogni controllo affidato al notaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sgravio contributivo aspetta i finanziamenti

Previdenza professionisti

Il resoconto delle richieste è stato inviato dalle Casse al Lavoro a novembre 2021

Federica Micardi

Lo sgravio contributivo per i liberi professionisti, introdotto nell'era Covid, dalla legge di Bilancio 2021 è stato applicato dalle Casse di previdenza ma non ancora finanziato.

Un ritardo che sta comportando diversi problemi agli enti di previdenza dei professionisti. Se, infatti, non si è in regola con i versamenti previdenziali, non è possibile andare in pensione e neppure ottenere gli aiuti di welfare erogati dalle Casse. E quindi le Casse si devono ingegnare per trovare soluzioni "creative" e risolvere i problemi contingenti causati da questa mancata erogazione. I pensionandi, per esempio, per poter andare in pensione, pur essendo beneficiari della misura, devono anticipare i contributi da cui erano stati esonerati per legge, in attesa delle somme assegnate.

La legge 178/2020, articolo 1, comma 20, ha istituito, nello stato di previsione del ministero del Lavoro, il Fondo per l'esonerazione dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti nel 2020, con una dotazione finanziaria iniziale di 2 miliardi e mezzo per l'anno 2021. Le domande di esonerazione, in base al Dm del 17 maggio 2021, andavano presentate alle Casse entro il 31 ottobre 2021, termine prorogato al 2 novembre con una nota del Lavoro. Una volta raccolte le istanze ogni Cassa ha inviato al ministero del Lavoro il resoconto delle richieste ricevute. Le rendicontazioni dovevano essere trasmesse entro il 29 novembre 2021. Il 7 giugno 2022 il ministero del Lavoro ha chiesto a tutte le Casse di confermare, entro due giorni, i dati già inviati. Da allora gli enti di previdenza dei professionisti sono in attesa dell'erogazione dei fondi.

Il ministero dell'Economia, contattato dal Sole 24 Ore, fa sapere che al momento non risultano istruttorie pendenti su questo fronte. Il ministero del Lavoro dice che le risorse sono state impegnate, manca solo la disponibilità di cassa che arriverà entro l'anno.

Da chi debba arrivare, però, non è dato saperlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA